



Bruxelles, 21.6.2016
COM(2016) 420 final

2013/0279 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del
Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per
quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per
l'adozione di alcune misure**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2013) 0579 final – 2013/0279 (COD)]:	8 agosto 2013.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	ND.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	12 marzo 2014.
Data di trasmissione della proposta modificata:	ND.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	16 giugno 2016.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è intesa a modificare il regolamento (CE) n. 471/2009 al fine di allinearla al nuovo contesto istituzionale successivo all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È stato proposto:

- di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare o modificare le norme relative a determinate disposizioni per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni derivanti da convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione di statistiche,
- di conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare, conformemente alla procedura d'esame, misure riguardanti determinate disposizioni, per garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 471/2009,

nonché

- di sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), nel contesto della ristrutturazione e razionalizzazione complessiva del sistema statistico europeo (SSE).

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1 Osservazioni generali

La posizione del Consiglio rispecchia da un lato l'accordo politico provvisorio raggiunto tra il Consiglio, la commissione INTA del Parlamento europeo e la Commissione nella discussione tripartita informale dell'8 dicembre 2014, dall'altro il nuovo accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio", adottato ed entrato in vigore il 13 aprile 2016¹.

La principale questione all'origine del blocco del fascicolo riguardava la consultazione degli Stati membri in fase di redazione degli atti delegati da parte della Commissione. Era stato quindi deciso di attendere l'entrata in vigore dell'AII.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 16 giugno 2016. Essenzialmente le modifiche specificano determinati obblighi degli Stati membri (tra i quali i termini di trasmissione) nel pertinente atto di base, invece di conferire alla Commissione il potere di precisare tali obblighi in atti delegati, come proposto originariamente. La Commissione ritiene che tali obblighi di legge non necessitino comunque di modifiche, neanche nel lungo periodo, e che quindi la loro definizione non in atti delegati bensì nell'atto di base non crei problemi di flessibilità; essa pertanto non si oppone a tali modifiche del Consiglio.

3.2 Osservazioni sugli emendamenti approvati dal Parlamento europeo

3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio in prima lettura

Il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati, originariamente proposto per un periodo indeterminato, è stato limitato a un periodo di cinque anni, come proposto dall'emendamento 7 del Parlamento europeo.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti nella posizione del Consiglio in prima lettura

Nel 2014 il Parlamento ha proposto in prima lettura emendamenti che avrebbero essenzialmente soppresso tutte le competenze in tema di procedure di comitato proposte dalla Commissione. Questo non era accettabile per il Consiglio né per la Commissione.

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

Sono state aggiunte le formule standard del considerando e dei paragrafi previste dal nuovo AII del 13 aprile 2016. La Commissione sostiene appieno quest'aggiunta.

4. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene il compromesso raggiunto in quanto è in linea con l'impegno della Commissione di allineare la normativa pre-Lisbona. Esso rispecchia adeguatamente l'equilibrio tra atti delegati e di esecuzione contenuto nella proposta iniziale della Commissione. Costituisce inoltre un esempio riuscito di applicazione del nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

¹ G U L 123 del 12.5.2016, pag. 1.